



**OGGETTO: AVVISO PER L'ATTIVAZIONE DI UNA FORMA SPECIALE DI PARTENARIATO AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEI TERRENI ATTUALMENTE NELLA DISPONIBILITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI DESTINATI E DA DESTINARE A VIGNETI E AL CICLO PRODUTTIVO DEL VINO.**

**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 151, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 (in seguito anche solo "Codice"), si rende noto che il Parco Archeologico di Pompei è alla ricerca di un operatore, singolo o associato nelle forme consentite dalla legge, con cui collaborare nella gestione delle seguenti aree:

- 1) Vigneti esistenti delle *Regiones* I e II del sito di Pompei; -area di produzione: 15.540 mq-
- 2) Vigneto di nuovo impianto su prode tra l'*Insula Occidentalis* del sito di Pompei e via Villa dei Misteri; -area di produzione: 3.844 mq-
- 3) Vigneto esistente del sito di Villa Regina a Boscoreale; -area di produzione: 440 mq-;
- 4) Vigneto di nuovo impianto a spalliera e vigneto di nuovo impianto del sito di Villa Regina a Boscoreale; -area di produzione: 60 mq + 985 mq-
- 5) Vigneto di nuovo impianto degli appezzamenti agricoli intorno a Villa San Marco a *Stabiae*; -area di produzione: 44.200 mq-
- 6) Strutture coperte di accesso a Villa San Marco a *Stabiae*; -area di imbottigliamento-
- 7) Grotta San Biagio nel costone di Varano a Castellammare di Stabia; -area di invecchiamento-
- 8) Appezzamento già agricolo di via Grotta Parrella, fraz. Civita di Pompei; -area di vinificazione e attività collaterali-
- 9) Vigneto di nuovo impianto del Real Polverificio Borbonico di Scafati -area di produzione: 6.995 mq-.

Le informazioni e la descrizione delle aree sopra elencate, nonché le prescrizioni per la gestione sono più dettagliatamente riportate nell'allegato Disciplinare tecnico.

La gestione partenariale, in collaborazione con il PAP o altri operatori indicati dal PAP per agevolare la manutenzione o la gestione del mix culturale, è orientata al fine di garantire, oltre alla conservazione delle aree e dei loro valori archeologici, la valorizzazione delle medesime mediante utilizzo agricolo finalizzato ad una produzione di eccellenza unica che da esse sarà possibile ricavare, nonché la loro fruizione mediante circolazione delle conoscenze e delle peculiarità culturali di cui i prodotti medesimi possono essere portatori. In particolare è interesse del Parco Archeologico di Pompei, nell'ambito della realizzazione del progetto "*Azienda Agricola Pompei*", ricercare sul mercato italiano e internazionale un operatore o più operatori associati con cui condurre la gestione dei vigneti archeologici produttivi attualmente ubicati o di nuovo impianto nei siti archeologici di Pompei (nn 1 e 2 dell'elenco) e di Villa Regina a Boscoreale (nn 3 e 4), delle aree limitrofe ai siti archeologici delle ville di *Stabiae*, nel Comune di Castellammare di Stabia (nn. 5, 6 e 7), di quella recentemente confiscata alla criminalità organizzata e ubicata nel Comune di Pompei, frazione Civita (n° 8), di quelle

interne al Real Polverificio Borbonico di Scafati, nel Comune di Scafati (n° 9), nonché l'intero ciclo della produzione attraverso la vinificazione (n° 8), l'invecchiamento (n° 5) e l'imbottigliamento (n° 6).

## 2. Sintesi delle istanze richieste dal progetto

Tutte le attività richieste dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle caratteristiche minime descritte in allegato, e, durante il partenariato, del Capitolato tecnico prestazionale che verrà concordato tra i partner. In particolare, le attività saranno finalizzate alla gestione, produzione e commercializzazione di un prodotto:

- a) avente caratteristiche di unicità ed eccellenza tali da poter essere garantite attraverso la verifica dell'intera filiera produttiva e il controllo certificato di ciascuna delle fasi di filiera produttiva, descritte e dettagliate nella redazione di un apposito Disciplinare di Produzione da redigere nell'ambito del partenariato e comunque prima dell'impianto dei nuovi vigneti;
- b) la cui coltivazione dovrà essere esclusivamente biologica, possibilmente "artigianale/naturale" ai sensi della definizione di "vino naturale" (cfr. A. Feiring, *Vino naturale per tutti*, Slow Food Editore, 2019), ed effettuata nel rispetto ed interpretazione aggiornata delle tecniche e modalità culturali del mondo antico, e in particolare derivate dalla conoscenza archeologica dei siti di Pompei, Villa Regina e *Stabiae* nel loro periodo di vita (dunque fino al I secolo d.C.), nonché secondo le regole imposte dalle superiori istanze di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio archeologico;
- c) accompagnato da forme di diffusione e divulgazione di cognizioni, conoscenze, consapevolezza, riferite agli elementi culturali, archeologici, storici, artistici, immateriali, connessi alla afferenza dei beni coltivati e dei prodotti che se ne ricavano;
- d) accompagnato, altresì, da attività di valorizzazione e coinvolgimento, con specifica attenzione a individui e gruppi disagiati, quali persone con disabilità, famiglie viventi in contesti socialmente fragili e segnati da un alto tasso di disoccupazione e dalla presenza diffusa di forme di criminalità, persone sofferenti di dipendenze e malattie croniche, detenuti volenterosi di reintegrarsi nella società civile ecc.

Al fine di conseguire il fine istituzionale di valorizzazione economica e culturale delle aree e dei prodotti oggetto del partenariato, è interesse del Parco che ne siano oggetto anche uno o più spazi -ubicati all'interno del Sito Archeologico di Pompei oppure in altra area in uso all'Amministrazione- e individuati in sede di negoziazione, presso i quali l'operatore economico dovrà commercializzare i prodotti vitivinicoli ricavati o trasformati a seguito della coltivazione delle suddette aree. La commercializzazione dovrà svolgersi in via esclusiva presso tali spazi, oltre che sul web, anche attraverso la creazione di una piattaforma dedicata.

Il partenariato sarà realizzato in coerenza con i principi trasversali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente, ove applicabili, ai principi del *Tagging* clima e digitale, della protezione e valorizzazione dei giovani; sarà inoltre realizzato nel rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il partenariato sarà realizzato nella previsione di “non arrecare danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali a norma dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Le attività che comportino interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione saranno realizzate con una domanda di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (NZEB).



### 3. Manifestazione di interesse

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

I soggetti interessati potranno far pervenire al Parco Archeologico di Pompei, a mezzo PEC, all’indirizzo: [mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it), entro il termine di **45 giorni** dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del presente avviso, una dichiarazione di interesse, conforme a quella allegata, accompagnata da descrizione della propria attività e dell’esperienza acquisita nella gestione di vigneti di eccellenza e nella commercializzazione in Italia e/o all’estero dei prodotti vitivinicoli (oggetto di successiva comprova documentale), e dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in merito al possesso dei requisiti di cui al successivo punto 4, e la dichiarazione Privacy di cui al successivo punto 10.

### 4. Requisiti

L’operatore economico interessato, singolo, associato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del medesimo D. Lgs 50/2016 e così come previsto dall’art. 83 della medesima disposizione normativa, dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- 1) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- 2) **quale requisito di idoneità professionale ed etica:**
  - a) di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o di equivalenti organismi internazionali per attività inerenti al partenariato;
  - b) di essere coltivatore e produttore di vini biologici e/o naturali;
- 3) **quali capacità tecniche e professionali;**
  - a) di esercitare, da almeno 5 anni, attività di impianto, coltivazione, produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
  - b) di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche (enologiche, agronomiche, archeologiche, paesaggistiche *in primis*) sia amministrative, necessarie a garantire la realizzazione del progetto e assicurare il raggiungimento di *milestone* e *target* associati, o di impegnarsi ad acquisirle.
- 4) **quale capacità economica e finanziaria.**
  - a) di aver conseguito un livello minimo di fatturato globale relativo alla somma degli ultimi cinque anni pari ad € 5.000.000,00.

Ai sensi dell’art. 63, comma 1 della Direttiva 2014/24/UE l’operatore economico può, se del caso e per quanto previsto dal presente avviso, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Si richiede all'operatore che voglia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti la presentazione dell'impegno assunto da detti soggetti a tal fine.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo della medesima Direttiva, nel caso di raggruppamenti con dichiarazione di impegno come sopra, si esige che i seguenti compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della medesima Direttiva 2014/24/UE, da un partecipante al raggruppamento:

- a) Coltivazione biologica dell'uva come da Disciplinare pp. da 13 a 34 e ss;

Il Parco Archeologico di Pompei, prima della stipula dell'accordo, procederà alla verifica dei requisiti generali e tecnico professionali richiesti in capo al miglior proponente.

## 5. Modalità di valutazione

Decorso il termine di pubblicazione indicato, il Parco Archeologico di Pompei potrà avviare, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori, la fase di negoziazione con il/i proponente/i, con un dialogo in qualsiasi forma che potrà riguardare, ad esempio:

- a) organizzazione e gruppo di lavoro, professionalità e competenze coinvolte, modalità per il loro ingaggio;
- b) risposte alle finalità, agli obiettivi, ai requisiti minimi, ai fabbisogni e ai risultati attesi;
- c) grado di integrazione nel tessuto urbano o nel contesto territoriale della valorizzazione del luogo, del sito o dell'area di intervento;
- d) adozione misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.
- e) metodologie di gestione e sviluppo, con specifico riferimento ai costi di gestione e manutenzione, e al riparto degli oneri e dei ricavi, al rapporto Ebitda/fatturato;
- f) metodologie, ampiezza e profondità delle attività rivolte alla pubblica fruizione;
- g) le specifiche tecniche, gli aspetti che possono essere oggetto di miglioramenti, l'indicazione di circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di vigenza del partenariato;
- h) le modalità di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica e ambientale;
- i) per i lavori, le sistemazioni e gli impianti previsti: le alternative progettuali, i tempi previsti per la progettazione e l'esecuzione, i costi stimati, la qualità architettonica e paesaggistica.

Nel caso di negoziazione con più operatori, il Parco non rivela agli altri le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore, senza il consenso dello stesso.

Data la natura dell'operazione per partecipare alla negoziazione e presentare la proposta partenariale definitiva:

- a) non è necessaria alcuna garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016;
- b) si può fare ampio ricorso al soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione, la negoziazione si conclude, e il Parco procede ad invitare gli interessati a presentare, entro i successivi trenta giorni, una proposta partenariale definitiva la quale reca:

- a) relazione tecnico-illustrativa con inquadramento generale e descrizione dei luoghi;
- b) progetto di gestione e valorizzazione delle aree destinate alla coltivazione, al nuovo impianto, alle fasi di trasformazione e produzione, comprensivo delle caratteristiche minime indicate nel Disciplinare tecnico allegato e di quanto proposto con eventuali offerte migliorative/aggiuntive, con riferimento, ad esempio a:
  1. fruizione e valorizzazione del/i bene/i pubblico/i interessato/i dall'intervento;
  2. capacità di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali, con particolare riguardo alle giovani generazioni e alla parità di genere;
  3. eventuale coinvolgimento di onlus, start-up, soggetti ed imprese del Terzo Settore, anche in considerazione della presenza di terreni confiscati alla criminalità organizzata;
  4. eventuale coinvolgimento di professionalità specializzate nell'ambito dell'architettura, dell'archeologia, del restauro, in ragione delle caratteristiche archeologiche e paesaggistiche dei beni;
  5. figure e misure connesse alla valorizzazione dei beni e dei prodotti che se ne possono ricavare, anche con riferimento all'enoturismo, ed alle possibili gestioni miste degli appezzamenti, volte a favorire il mix culturale tipico del mondo antico romano;
- c) offerta economica, con piano economico-finanziario comprendente i diritti sulle opere dell'ingegno, e l'indicazione a rialzo della percentuale spettante al Parco Archeologico di Pompei, partendo da una quota minima del 5% dei ricavi nonché l'importo stimato degli investimenti che si vogliono proporre per i nuovi impianti, le strutture e gli allestimenti, che rimarranno o verranno acquisite al patrimonio demaniale di competenza del Parco Archeologico di Pompei/Ministero della Cultura;
- d) asseverazione di sostenibilità economico-finanziaria della proposta per come descritta, redatta e sottoscritta da professionista abilitato iscritto in apposito albo ovvero da istituto o altro soggetto giuridico esercitante da statuto o atto equivalente tale attività;

- e) proposte di emendamento del disciplinare descrittivo e prestazionale, con riferimento agli elementi tecnici, ai requisiti prestazionali e funzionali, e di sostenibilità, a rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici da svolgere, con indicazione di costi e riparto fra i partner;
- f) cronoprogrammi delle attività;
- g) modalità di monitoraggio, aggiornamento e verifica continua;
- h) dichiarazione di accettazione dei contenuti dell'“accordo di partenariato” di cui al successivo punto 6., ed eventuali proposte di emendamento;
- i) prime indicazioni sul piano di sicurezza e di coordinamento;
- j) piano di comunicazione;
- k) progetto di vendita online.

Le proposte saranno valutate da una Commissione, composta di tre membri, appositamente nominata a seguito della presentazione delle offerte, che utilizzerà i seguenti criteri di valutazione:

- 1) attendibilità, qualità e coerenza del progetto di gestione e valorizzazione delle aree e dei prodotti; -punti 50/100;
- 2) piano economico-finanziario, e rendimento percentuale sulle vendite riconosciuto al Parco; -punti 25/100;
- 3) impegni volti alla sostenibilità, allo sviluppo sociale e culturale della comunità locale, alla valorizzazione dei beni. -punti 15/100;
- 4) Grado di innovazione della proposta -punti 10/100.

Prima dell'avvio dell'esame delle proposte, la Commissione fisserà la metodologia di attribuzione di eventuali punteggi di ulteriore precisione per rendere più trasparente il proprio apprezzamento, a garanzia della *par condicio* dei concorrenti.

## 6. Elementi dell'accordo di partenariato

Il Parco provvederà a stipulare con il proponente singolo, associato o raggruppato, ritenuto autore della proposta ritenuta migliore dalla Commissione di cui al punto 5., un accordo di partenariato, stipulato ai sensi dell'art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241 che, oltre a definire le attività che ne formano oggetto ed i luoghi delle prestazioni, reca i seguenti contenuti minimi:

### a. Finalità

La finalità dell'accordo è quella di migliorare e valorizzare (anche a fini economici) i siti archeologici del Parco Archeologico di Pompei, nel pieno e scrupoloso rispetto delle norme di tutela e conservazione del bene di cui agli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004.

### b. Percentuale sulle vendite

L'operatore economico dovrà riconoscere al Parco Archeologico di Pompei una percentuale - non inferiore al 5% dei ricavi- derivante dalla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, trasformati a seguito della coltivazione delle suddette aree, presso lo spazio fisico e virtuale a tal uopo destinato e concesso dal Parco Archeologico di Pompei. La percentuale ridotta per il primo anno tiene in conto gli investimenti che l'operatore economico dovrà sostenere per i

nuovi impianti, per gli edifici, le strutture e gli allestimenti previsti e la possibilità di produzione limitata alle aree a vigneto già esistenti.

A tal fine l'operatore economico dovrà trasmettere al Parco, con le modalità stabilite con l'accordo, un *report* e un supporto documentato delle attività svolta, unitamente ad un rendiconto economico. Il Parco può individuare un soggetto terzo per la verifica e certificazione della documentazione presentata.

#### **c. Durata**

La durata dell'accordo è fissato in **anni 10 (dieci)**, prorogabile, in caso di positiva valutazione sull'esecuzione dello stesso da parte del Parco Archeologico di Pompei attraverso il Comitato di Controllo e Valutazione che sarà nominato prima dell'avvio del partenariato, nonché in caso di volontà in tal senso del Partner, **per ulteriori 9 (nove) anni**, previa rideterminazione della percentuale sulle vendite e verifica: del comportamento tenuto dall'utilizzatore quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento delle *royalties*, nonché l'effettuazione delle opere di nuovo impianto e di manutenzione previste; gli investimenti sostenuti dal partner destinati ad accrescere il patrimonio pubblico; dell'inesistenza di domande equivalenti o più favorevoli per l'Amministrazione da parte di altri soggetti pubblici o privati interessati alla concessione; della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile; delle superiori esigenze di tutela archeologica.

L'accordo reca le clausole ritenute più opportune dalle parti in ordine alla eventuale risoluzione del rapporto, ferma la disposizione dell'art. 11, co. 4, della L. n. 241/1990.

#### **d. Garanzia**

Per la sottoscrizione dell'accordo, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, l'Operatore individuato dovrà costituire una garanzia definitiva per l'intera durata del contratto, pari al 10% dell'importo contrattuale (corrispondente al valore stimato dell'accordo, su base quadriennale, come quantificato dal Parco Archeologico di Pompei), a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

#### **e. Gestione delle attività e commercializzazione dei prodotti**

L'accordo prevede che ciascun partner del Parco si impegni:

1. a gestire le aree e gli spazi oggetto dell'accordo di partenariato, secondo giorni e orari di apertura al pubblico del Parco stesso, e nel rispetto delle indicazioni e disposizioni di tutela;
2. a svolgere la propria attività, assicurando continuità, regolarità e qualità in una dimensione di completa autonomia finanziaria, anche tramite sostegni e finanziamenti pubblici e privati;
3. ad operare attività commerciale esclusivamente nei siti a ciò dedicati dal Parco Archeologico di Pompei, e negli orari di apertura del Parco, oltre che sulla piattaforma online concordata, anche mediante apposita piattaforma di vendita.

Per il solo primo anno dell'accordo, in considerazione della necessità di approntare i luoghi di trasformazione, il Partenariato sarà autorizzato a trasformare il prodotto altrove;

4. a sostenere i costi e gli investimenti per i nuovi impianti, i manufatti, le strutture e gli allestimenti previsti dalla proposta definitiva;
5. a concordare con l'Amministrazione l'immagine coordinata e tutti gli aspetti inerenti alla comunicazione dei prodotti e delle attività, affinché esse siano in linea con il progetto "Azienda Agricola Pompei";
6. a dichiarare l'aderenza del progetto proposto al principio DNSH, al Tagging climatico e digitale, nonché alle Strategie nazionali per la parità di genere e la valorizzazione giovanile;
7. a versare, secondo le modalità ed i tempi che verranno indicate nell'accordo di partenariato, una percentuale, pari a quanto stabilito al precedente punto 6, cap. I, di quanto annualmente ricavato (al netto dell'IVA) dalla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli trasformati a seguito della coltivazione delle aree presso lo spazio a tal uopo destinato e concesso dal Parco Archeologico di Pompei;
8. a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene, salute e sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008), previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
9. ad acquisire le necessarie autorizzazioni, visti, nulla osta, permessi e provvedere al versamento di tributi o tasse, per l'esercizio della propria attività e per la stessa gestione delle aree;
10. a garantire che il bene sia destinato ai soli usi previsti nel partenariato, con l'impegno a non arrecare il minimo pregiudizio al bene stesso e alla sua conservazione;
11. a tenere indenne l'Amministrazione da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi, di cui al partenariato;
12. a provvedere a stipulare a proprie spese una polizza di assicurazione che preveda la copertura dei rischi derivanti dall'attività oggetto del partenariato, dei danni a persone e cose derivanti dalla conduzione del bene, dall'esercizio delle attività da compiersi sulle aree e da qualsiasi altra causa verificatasi per tutta la durata dell'accordo, nonché causati da fatti di terzi, con massimale pari a 5.000.000,00 della durata corrispondente a quella dell'accordo;
13. a farsi carico delle spese correnti di gestione, ivi comprese quelle relative alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dell'aree e degli edifici o strutture o allestimenti connessi alla coltivazione, produzione, trasformazione;
14. a provvedere all'attivazione/allaccio e al pagamento delle utenze (energia, riscaldamento, servizio idrico, altre utenze);



15. a farsi carico delle riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, nonché di qualsiasi opera necessaria alla gestione, custodia, sorveglianza, conservazione, agibilità e all'uso delle aree per le porzioni di volta in volta oggetto di intervento e/o di attività, ai fini della tutela e valorizzazione del medesimo, anche in relazione ai pericoli di incendio, furto e/o atti di tipo vandalico.

L'accordo prevede inoltre espressamente:

1. che le piante di vite, le eventuali assegnazioni di "quote vino" e le migliori apportate alle aree e allo spazio destinato alla commercializzazione, anche se procurate con risorse dei Partner, restino acquisite al bene e al patrimonio di competenza del Parco Archeologico di Pompei che nulla sarà dovuto dallo stesso ai Partner o a terzi, né durante la vigenza né in seguito alla scadenza dell'accordo di partenariato;
2. che il Parco Archeologico di Pompei, nelle more della costituzione dell'Azienda Agricola Pompei, detiene la titolarità della produzione e dunque della richiesta dell'assegnazione delle quote vino;
3. che il personale del Parco Archeologico di Pompei o di altro operatore da questi designato può accedere alle aree per le esigenze di tutela, e di manutenzione del patrimonio archeologico o per le esigenze di manutenzione del patrimonio verde o, ancora, per le esigenze di gestione del mix colturale e produttivo;
4. che le opere, ivi compresi prodotti digitali, loghi, marchi e segni distintivi, da chiunque realizzati in attuazione dell'accordo, restano acquisiti a titolo originario al patrimonio del Parco;
5. che tutti gli atti e i dati del partenariato sono soggetti ad un regime di accessibilità, conoscibilità, trasparenza, equiparato a quello degli atti e dei dati pubblici.

L'elenco degli impegni in capo al Soggetto proponente potrà essere ulteriormente dettagliato in sede negoziale, allo scopo di una maggiore tutela dell'interesse pubblico e della salvaguardia delle aree.

Tutti gli impegni in capo al Soggetto proponente dovranno essere dichiarati in sede di presentazione della proposta e dunque negoziati ed infine confermati in sede di stipula contrattuale, nonché verificati con periodicità nel corso dell'esecuzione del partenariato.

#### **f. Organismo di collaborazione**

L'accordo disciplina l'organizzazione del partenariato, incentrata su un Organismo di confronto, collaborazione, deliberazione condivisa tra i partner, chiamato definire indirizzi, varare e aggiornare programmi, piani e progetti, assumere decisioni strategiche, appianare eventuali divergenze.

Nell'Organismo di collaborazione viene effettuata la valutazione e la definizione delle più efficienti condizioni operative e gestionali ai fini dell'avanzamento delle attività e delle eventuali esigenze di programmazione di nuove attività, o di attività complementari, o conseguenti ad imprevisti.

All'Organismo compete la valutazione di tutte le modifiche che si rendono necessarie al progetto esecutivo per adeguare costantemente nel modo più efficace possibile le attività agli obiettivi di valorizzazione, ed è il luogo in cui vengono discusse le criticità applicative dell'accordo e gli strumenti necessari per rimuovere gli ostacoli che si presentano nella fase di attuazione dell'accordo.

L'accordo di partenariato definisce la composizione dell'Organismo di collaborazione, le modalità per la sua convocazione, per il suo funzionamento, e per l'assunzione delle deliberazioni, stabilendo che esso è presieduto dal Direttore del Parco Archeologico di Pompei e vi partecipa una persona designata da ciascun partner, e, a seconda dei contenuti dell'accordo, potranno farne parte, in forma stabile o invitati di volta in volta, altri funzionari in ragione della specificità delle competenze interessate, nonché esperti e collaboratori designati delle parti, concordemente o disgiuntamente.

Ad esso spetta di deliberare in ordine:

1. alla programmazione annuale relativamente agli aspetti prioritari delle attività, alla progettazione di ogni livello, alla pianificazione di dettaglio delle attività oggetto del partenariato, ed ai loro aggiornamenti;
2. all'approvazione del rendiconto annuale predisposto e presentato dal partner;
3. alla organizzazione delle attività e alla verifica del loro corretto svolgimento, alla revisione e ad interventi correttivi;
4. alla valutazione degli obiettivi traguardati e degli impatti prodotti;
5. alla valutazione di ampliamento soggettivo della compagine partenariale nel caso emergessero esigenze, durante lo svolgimento del partenariato, di ricorrere a competenze o risorse (anche di tipo finanziario) utili allo sviluppo delle attività, con particolare riguardo a quelle di tutela e manutenzione;
6. alla estensione di attività non programmate nella fase iniziale compreso la valorizzazione di altri luoghi o beni del Parco;
7. a tutte le attività utili, come definite dall'accordo di partenariato.

#### **g. Tutela e manutenzione**

Le decisioni riguardanti la protezione, la conservazione, il restauro, la manutenzione programmata, gli interventi straordinari ed urgenti, sono riservate agli organi competenti del MIC e del Parco Archeologico di Pompei, e, qualora sia stato concordato e i partner ne posseggano requisiti e capacità, il partenariato può agire in attuazione degli interventi necessari, per la programmazione meramente esecutiva dei quali può esprimersi l'organismo di collaborazione.

La manutenzione programmata, in particolare, può essere oggetto di specifica attività sperimentale, in collaborazione con idonei soggetti di ricerca, ed esperti.

#### **h. Sistema di consultazione territoriale**

Il Parco può avere motivo di ricercare adeguate forme di partecipazione e coinvolgimento di ulteriori agenti pubblici e privati, in particolare quelli del territorio, interessati ed in grado di

fornire collaborazione al progetto di valorizzazione e agli obiettivi strategici del Partenariato Speciale. L'accordo può perciò prevedere la consultazione ed il confronto con enti di governo, uffici pubblici, organismi di partecipazione e consultazione, anche costituiti *ad hoc*.

### **i. Azienda Agricola Pompei**

Il Parco sta lavorando alla costituzione di un sistema di co-gestione partenariale innovativa del Patrimonio verde e della biodiversità del Parco Archeologico di Pompei attraverso la rigenerazione agricola del territorio. Il progetto, denominato "Azienda Agricola Pompei", è stato approvato con Delibera 26/22/04 del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022 di cui al prot. n° 4581 del 4-5-2022 e vuole consentire un utilizzo, analogo a quanto qui esposto, anche per altri immobili di pertinenza al fine di proteggere con forme di tutela attiva il patrimonio culturale, valorizzarlo, diffondere la conoscenza che lo riguarda, concorrere allo sviluppo economico del territorio. In prospettiva, pertanto, le attività oggetto del presente avviso potrebbero divenire parti, ed anche rami d'azienda, di una più ampia attività di impresa agricola cui i partner che verranno individuati con la presente procedura potranno concorrere attivamente.

### **7. Durata dell'Avviso, Responsabile del Procedimento, Contatti, Chiarimenti**

Il presente avviso rimarrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, nonché sul sito web del Parco Archeologico di Pompei (<http://pompeisites.org/>), nonché sul sito del Ministero della Cultura (sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti) e della Direzione generale Musei (<http://musei.beniculturali.it/>) per **45 (quarantacinque)** giorni decorrenti dalla sua pubblicazione. Il presente avviso sarà anche diffuso attraverso quotidiani nazionali e internazionali, associazioni di categoria, organismi specializzati, al fine di darne la massima visibilità.

**Sopralluogo:** le richieste di sopralluogo ai siti dovranno essere avanzate all'indirizzo p.e.c del Parco Archeologico di Pompei all'indirizzo: [mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it). Il Parco Archeologico di Pompei provvederà a far eseguire il sopralluogo, non oltre il settimo giorno antecedente il termine di scadenza di presentazione delle proposte.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**, giusta nomina del 17/05/2022 prot. n. 5171 è il Responsabile del Servizio Verde e RUP del Progetto Azienda Agricola Pompei, Funzionario Architetto Paolo Mighetto, email: [paolo.mighetto@beniculturali.it](mailto:paolo.mighetto@beniculturali.it)

**Punti di contatto:** Tel. +39 0818575347; e-mail: [pa-pompei@beniculturali.it](mailto:pa-pompei@beniculturali.it); PEC: [mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it); Sito web: <http://pompeisites.org/>.

Agli indicati punti di contatto potranno essere trasmesse le eventuali richieste di chiarimento, le quali saranno oggetto di pubblicazione non oltre il settimo giorno antecedente il termine di scadenza di presentazione delle proposte.

## 8. Norme finali e Privacy

La procedura di selezione del Partner avviene nel rispetto dei principi del Codice e, segnatamente, dei principi di imparzialità e parità di trattamento fra gli operatori.

All'atto della presentazione della proposta, l'operatore dichiarerà di essere informato/i che i dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura.

In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla procedura di cui trattasi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla procedura, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).

L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è il Parco Archeologico di Pompei con sede in Via Plinio 26, 80045 – Pompei (NA).

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) è contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: [pa-pompei@beniculturali.it](mailto:pa-pompei@beniculturali.it) telefono: 081.8575.347, Via Plinio n. 26 – 80045 Pompei (NA).

Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, Dott. Gabriel Zuchtriegel ([pa-pompei@beniculturali.it](mailto:pa-pompei@beniculturali.it)).

Si allegano:

- a) Disciplinare tecnico con documentazione delle aree e prescrizioni di gestione.
- b) Modello di dichiarazione di interesse

Il Direttore Generale  
Gabriel Zuchtriegel

